



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 in data 30/12/2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del
21/12/2023



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

INDICE GENERALE

SEZIONE I - FINALITA' GENERALI DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITA' GENERALI DEL REGOLAMENTO OGGETTO

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI

ART. 4 – PRINCIPALI SERVIZI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART. 5 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

ART. 7 – ELENCO DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI E DELLE AGENZIE DI EDUCATORI FAMILIARI

ART. 8 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART. 9 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 10 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART. 11– BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART. 12 – GRADUATORIE DI ACCESSO

ART. 13 – FREQUENZA

ART. 14 – RETTE

ART. 15 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E DELLA RETTA – EVENTUALI RIDUZIONI

ART. 16 - BUONI SERVIZIO

ART. 17 - RICORSI

ART. 18 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO UNITARIO

ART. 19 – IL PROGETTO EDUCATIVO

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART. 21 – FORMAZIONE PERMANENTE



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

ART. 22 – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 23 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

ART. 24 – NIDI DOMICILIARI

ART. 25 – RAPPORTI FRA L'UNIONE VALDERA E I SERVIZI PRIVATI: LE CONVENZIONI

ART. 26 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 27- ACCREDITAMENTO

ART. 28 – SANZIONI

ART. 29 – NORMA FINALE

SEZIONE III – DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 30 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 31 – FINALITÀ SPECIFICHE DEL SERVIZIO

ART. 32 – MODALITÀ DI GESTIONE

ART. 33 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 34 – MODALITÀ DI ACCESSO

ART. 35 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 36 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

ART. 37 – ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

ART. 38 – TRASPORTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI

ART. 39 – ASSICURAZIONE

ART. 40 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 41 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 42 – RATEIZZAZIONE

ART. 43 – RECUPERO CREDITI

ART. 44 – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 45 – EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

TITOLO II - REFEZIONE SCOLASTICA

ART. 46 – FINALITÀ

ART. 47 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 48 – QUALITÀ DEL SERVIZIO



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

ART. 49 – PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

ART. 50 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 51 – MODALITÀ DI ACCESSO

ART. 52 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

ART. 53 – PARTECIPAZIONE

ART. 54 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

ART.55 - REVISIONE FASCIA

ART.56 – MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 57 – RATEIZZAZIONE

ART. 58 - RECUPERO CREDITI

ART. 59 - EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

ART. 60 – NORME FINALI



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

SEZIONE I - FINALITA' GENERALI DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITA' GENERALI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce i principi generali per l'accesso e il funzionamento dei servizi per l'infanzia e per la scuola rivolti a bambini e bambine, a ragazzi e ragazze nel periodo di vita che intercorre dalla nascita all'età prevista per l'obbligo formativo.

L'offerta dei servizi attuali prevede:

- Nido d'Infanzia;
- Scuola dell'Infanzia;
- Trasporto Scolastico;
- Refezione Scolastica.

Sono inoltre disciplinati dal presente regolamento altri servizi attivati sulla base delle esigenze delle famiglie e dei bambini, finalizzati a favorire un pieno e reale diritto allo studio.

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro", e del suo Regolamento di esecuzione n. 47/R del 8 agosto 2003, così come modificato ed integrato dalla deliberazione Giunta regionale Toscana n. 1288 del 28 dicembre 2009, disciplina il funzionamento secondo regole unitarie del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio del Comune di Crespina, in direzione di un sistema pubblico di offerta.
2. *Per regolare i rapporti con le scuole gestite da Istituti privati che non abbiano finalità di lucro e che siano abilitati a rilasciare titoli di istruzione riconosciuti dallo Stato, il Comune potrà stipulare apposite convenzioni. Potrà altresì essere costituita una specifica commissione, composta dai rappresentanti dei soggetti ammissibili ai finanziamenti previsti dalla Legge Regionale n. 32/2002 per l'organizzazione degli interventi previsti in materia.*

ART. 3 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educativa teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

culture, garantendo, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.

2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART. 4 – PRINCIPALI SERVIZI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dagli articoli 8 e seguenti del regolamento di esecuzione della suddetta legge (Regolamento Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, così come integrato e modificato dalla deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 1288 del 28/12/2009) e in particolare da:
 - a) Nido di infanzia
 - b) Servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - 1) Centro dei bambini e dei genitori
 - 2) Centro gioco educativo
 - 3) Nido domiciliare
 - c) Nido aziendale.
2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.
3. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi gestiti dal Comune nonché ai servizi privati accreditati.

ART. 5 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

1. Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, il Comune di Crespina si riferisce ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:
 - a) innovazione e sperimentazione;
 - b) continuità educativa;
 - c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
 - d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
 - e) omogenea qualità dell'offerta;
 - f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
 - g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
 - h) ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
 - i) tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia comprende i servizi privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune di Crespina effettua una programmazione di massima del fabbisogno di strutture per la prima infanzia sul proprio territorio, in rapporto alla domanda espressa e potenziale ed agli obiettivi di copertura fissati dall'Unione Europea, proponendo le aree idonee all'ubicazione di nuovi servizi in relazione ad una loro equilibrata distribuzione sul territorio, fondata su criteri di prossimità rispetto al bisogno.
4. Il Comune di Crespina esercita le funzioni di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio.
5. Il Piano Educativo Zonale, successivamente compreso nel Piano Integrato per il Diritto all'Apprendimento, integra ed attua quanto previsto nel presente regolamento attraverso l'individuazione di:
 - indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi alla prima infanzia e della qualità della vita per i bambini e le bambine;
 - servizi compresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta;
 - servizi accreditati, o ed eventualmente convenzionati, sottostanti alle regole del sistema pubblico dell'offerta riportate nel presente regolamento;
 - iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi;
 - programmi di formazione e aggiornamento professionale rivolti a tutti gli operatori educatori impegnati nei servizi;
 - definizione e adozione progressiva di sistemi di controllo e valutazione della qualità.

ART. 7 – ELENCO DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI E DELLE AGENZIE DI EDUCATORI FAMILIARI



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

1. Presso il Comune di Crespina è istituito l'elenco degli Educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari e delle Agenzie di educatori familiari, secondo le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento Regionale n. 47/R /2003.
2. L'elenco è suddiviso in due sezioni, una relativa alle agenzie di educatori familiari (che svolgono il servizio presso le abitazioni delle famiglie), l'altra relativa agli educatori domiciliari (che svolgono il servizio presso la propria abitazione o presso altra abitazione di cui hanno la disponibilità).
3. L'iscrizione nell'elenco degli Educatori domiciliari e delle Agenzie di educatori familiari viene richiesta al Comune utilizzando i moduli appositamente predisposti.
4. Costituiscono requisiti soggettivi per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1:
 - a. la residenza o un domicilio stabile nel Comune di Crespina;
 - b. il possesso di uno dei titoli di studio o qualifiche professionali previsti dall'art. 11 del Regolamento Regionale n. 47/R in data 8.8.2003 per l'esercizio della funzione di "educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia";
 - c. il possesso dei requisiti di onorabilità indicati all'art. 12 del Regolamento Regionale n. 47/R in data 8.8.2003 (non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione);
 - d. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 20 ore all'anno, negli ultimi due anni e la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito in un sistema pubblico dell'offerta;
5. L'iscrizione all'elenco degli educatori domiciliari è funzionale al sistema di controllo e valutazione della qualità educativa, ma non autorizza l'avvio di un'attività di nido domiciliare, di qualunque tipo, per la quale è invece necessario inoltrare al Comune domanda di autorizzazione, così come definito all'articolo 26 del presente regolamento.
6. L'elenco viene aggiornato con cadenza annuale. L'iscrizione ha conseguentemente validità annuale e la sua conferma per il successivo anno è disposta previa verifica della permanente sussistenza delle condizioni di cui ai punti a, c, d del precedente comma 3 .
7. Le persone, società, imprese cooperative, agenzie iscritte nell'elenco sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle condizioni soggettive od oggettive intervenuta successivamente all'iscrizione, a pena di inammissibilità del rinnovo dell'iscrizione.
8. Il Comune assicura la realizzazione di attività di formazione e di tirocinio necessarie all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco degli Educatori Domiciliari e delle Agenzie Familiari anche in riferimento alle attività previste dal Piano Educativo Zonale.

ART. 8 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. Il Comune di Crespina garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
 - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune di Crespina garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

ART. 9 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema comunale pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è annuale; i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. Il Comune di Crespina coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema comunale pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

ART. 10 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono presentare domanda per essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, tutti i *bambini in età utile*, residenti nel Comune.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile, sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti, solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.
3. Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data di apertura del bando di accesso ai servizi educativi; in caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la residenza del bambino; nel caso questa sia fuori dal nucleo genitoriale verrà considerata la possibilità di segnalazione e verifica da parte del Servizio sociale.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

4. Per “*bambini in età utile*” si intendono bambini già nati, che non compiono i 3 anni di età nell’anno solare in corso. Il bambino collocato in posizione utile in graduatoria per l’ammissione alla frequenza, che entro il 30 settembre non abbia ancora compiuto l’età prevista dall’autorizzazione al funzionamento della struttura scelta e assegnata (tre mesi o sei mesi per i nidi dove sono presenti le sezioni lattanti, dodici mesi per gli altri), rimane collocato in lista d’attesa, e verrà preso in considerazione in tempi successivi, al momento in cui si renda disponibile alla frequenza un posto nella struttura.
5. I bambini non residenti nel Comune di Crespina se ammessi alla frequenza di un nido pubblico sono tenuti al pagamento della retta intera stabilita dalla struttura considerata. Il Comune di residenza del bambino è tenuto a corrispondere gli eventuali oneri aggiuntivi per il sostegno a situazioni di disabilità.

ART. 11 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il Comune di Crespina provvede contestualmente a dare pubblicità a tutti i servizi offerti dalle strutture inserite nel sistema comunale pubblico nei confronti dei potenziali utenti mediante appositi bandi e altre forme di comunicazione.
2. I bandi contengono informazioni su tutti i tipi di servizi offerti, sul loro funzionamento e sui criteri selettivi per l’accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione richiesta.
4. Il periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nei mesi di marzo e/o aprile, non può essere inferiore a tre settimane, durante le quali è possibile visitare le strutture, negli orari appositamente indicati.
5. Tutte le domande per accedere alla frequenza dei servizi educativi compresi quelli privati accreditati devono essere presentate al Comune di Crespina, anche se presentate oltre il periodo di apertura del bando.

ART. 12 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema comunale pubblico dell’offerta superi il numero dei posti disponibili, viene predisposta una graduatoria sulla base delle istruttorie delle domande, garantendo la massima trasparenza della procedura.
2. La graduatoria da cui attingere prioritariamente per l’ammissione al servizio è quella composta dai residenti nel Comune. Per i non residenti verrà stilata un’apposita sezione della graduatoria a cui attingere solo in caso di esaurimento della lista d’attesa dei residenti, incluse le domande dei residenti pervenute successivamente alla chiusura del bando ma, comunque, con data di acquisizione della residenza successiva al termine di chiusura del bando.
3. La graduatoria è formulata sulla base dei criteri e punteggi sotto riportati:



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

3.1 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI BAMBINI		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Bambini già frequentanti l'anno precedente e ancora in età utile	Autodichiarazione	Ammissione con priorità assoluta
Gemelli (la cui eventuale ammissione è indivisibile)		1

3.2 - CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Handicap del bambino	Certificazione specialistica da parte della U.S.L., o relazione di strutture specialistiche	40
Grave disagio sociopsicologico legato al nucleo familiare	Relazione da parte del servizio sociale USL o Comunale	30
Genitore/i portatore di handicap	Certificazione USL che attesti anche la difficoltà nella cura dei figli in relazione al tipo di disabilità	20
Condizione di orfano di uno o ambedue genitori, o assenza reale e totale di uno dei due genitori	Autodichiarazione	20
Presenza di altri figli (escluso quello per cui si fa domanda) nati entro la data di chiusura del bando e fino a 2 anni di età (riferita all'anno solare in corso)	Autodichiarazione	10 per ognuno
Presenza di altri figli da 3 a 5 anni di età (riferita all'anno solare in corso)	Autodichiarazione	8 per ognuno
Presenza di altri figli da 6 a 10 anni di età (riferita all'anno solare in corso)	Autodichiarazione	5 per ognuno
Presenza di altri figli da 11 a 18 anni di età (riferita all'anno solare in corso)	Autodichiarazione	3 per ognuno
Madre in stato di gravidanza	Certificazione medica	5
Mancanza di nonni in pensione autosufficienti residenti nel comune o	Autodichiarazione	2



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

nei comuni confinanti		
Bambino per il quale si fa domanda in affidamento temporaneo o pre-adoattivo o in adozione	Certificato del tribunale per i Minori	5
Familiare convivente handicappato o invalido al 100% con accompagnamento	Certificazione specialistica dell'U.S.L.	4

3.3. OCCUPAZIONE DEI GENITORI (O DEL GENITORE IN CASO DI NUCLEI MONOPARENTALI)		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Entrambi i genitori con orario di lavoro superiore a 36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	35
Un genitore con orario superiore e uno con orario di 36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	30
Entrambi i genitori con orario di lavoro di 35/36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	25
Un genitore a tempo pieno (indipendentemente da n. di ore) e uno con orario di lavoro (o tirocinio obbligatorio) part-time: a) maggiore/uguale a 20 ore settimanali b) minore di 20 ore sett.li	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	20 15
Entrambi i genitori occupati part - time	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	10
Un genitore a tempo pieno(indipendentemente dal n° di ore) e uno in cerca di occupazione/studente/casal.	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro e iscrizione Centro per l'Impiego o iscrizione corso di studi autodichiarate	8
Entrambi i genitori studenti non lavoratori	Dichiarazione di iscrizione in corso regolare di studio, o massimo un anno fuori corso, con menzione del numero degli esami	6



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

	sostenuti e quelli da sostenere	
Entrambi i genitori disoccupati	Iscrizione Centro per l'Impiego autodichiarata	0
Almeno un genitore con sede di lavoro nel comune sede della struttura	Autocertificazione con menzione di sede di lavoro	5
Pendolarità (sede di lavoro oltre 25 Km) di uno o entrambi i genitori	Autocertificazione	1

3.4 SITUAZIONE ECONOMICA	
Valore ISEE come da tabella sottostante	
INDICATORE ISEE	PUNTI
≤ 5.000,00	10 PUNTI
> 5.000,00 ≤ 6.900,00	9 PUNTI
> 6.900,00 ≤ 8.800,00	8 PUNTI
> 8.800,00 ≤ 10.700,00	7 PUNTI
> 10.700,00 ≤ 12.600,00	6 PUNTI
> 12.600,00 ≤ 14.500,00	5 PUNTI
> 14.500,00 ≤ 16.400,00	4 PUNTI
> 16.400,00 ≤ 19.300,00	3 PUNTI
> 19.300,00 ≤ 20.200,00	2 PUNTI
> 20.200,00 ≤ 21.100,00	1 PUNTO
> 21.100,00	0 PUNTI

3.5 L'orario lavorativo dichiarato è riconosciuto soltanto in presenza di un reddito proporzionato con la quantità delle ore lavorative dichiarate. In mancanza, il punteggio relativo all'occupazione dei genitori (punto 3.3) viene ridotto proporzionalmente al reddito dichiarato, come segue:

INDICATORE DICHIARATO	ISEE	PUNTEGGIO ASSEGNATO PER LA SITUAZIONE ECONOMICA	PUNTEGGIO DA SITUAZIONE LAVORATIVA ASSIMILABILE
≤ 5.000,00		10 PUNTI	MASSIMO 10 PUNTI
> 5.000,00 ≤ 6.900,00		9 PUNTI	MASSIMO 10 PUNTI



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

> 6.900,00 ≤ 8.800,00	8 PUNTI	MASSIMO 20 PUNTI
> 8.800,00 ≤ 10.700,00	7 PUNTI	MASSIMO 20 PUNTI
> 10.700,00 ≤ 12.600,00	6 PUNTI	MASSIMO 25 PUNTI
> 12.600,00 ≤ 14.500,00	5 PUNTI	MASSIMO 30 PUNTI

- 3.6 In caso di genitori entrambi disoccupati, è possibile solo l'ammissione alla frequenza della fascia oraria minima prevista dalla struttura. In caso di un solo genitore occupato (e l'altro presente) il servizio può, in relazione ad esigenze organizzative, assegnare orari di frequenza ridotti rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità.
- 3.7 Il Comune di Crespina, in collaborazione con la Guardia di Finanza, effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE, nonché controlli mirati in tutti i casi di dichiarazione risultanti palesemente incongrue.
- 3.8 Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà presa in considerazione la dichiarazione ISEE in corso di validità; ai fini del calcolo della fascia di contribuzione, o del buono servizio, in seguito all'ammissione alla frequenza, sarà richiesto un aggiornamento dell'ISEE, riferito alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, non viene attribuito il relativo punteggio e si procede all'inserimento nella fascia massima di contribuzione.
5. Criteri di preferenza a parità di punteggio (nell'ordine):
- anzianità di iscrizione nelle liste d'attesa degli anni precedenti
 - genitori entrambi dipendenti con ISEE inferiore a € 18.500,00
 - Fratelli frequentanti
 - Maggiore età
6. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza sociale, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
7. Le domande pervenute successivamente alla scadenza del bando generale di cui all'art. 11 del presente regolamento, verranno valutate con gli stessi criteri riportati all'art. 12, comma 3, saranno quindi incluse in un elenco dinamico, (per ogni singolo nido e sezioni ove presenti) articolato in due sezioni (residenti nel comune, residenti in altri Comuni), separato e comunque successivo alla lista d'attesa risultante dalle domande presentate nel bando. Tale elenco viene denominato "Lista d'attesa fuori bando" e man mano che si rendono disponibili dei posti nelle strutture, viene disposta l'ammissione con precedenza assoluta per i residenti nel Comune.

ART. 13 – FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
 - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
 3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.
 4. Alla comunicazione della ammissione alla frequenza deve seguire in tempi brevi (massimo 5 giorni) l'accettazione scritta da parte della famiglia del posto, dell'orario assegnato e della data di inserimento prevista. La mancata accettazione scritta è intesa come rinuncia e comporta la perdita del posto. Ad assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica inclusi) seppur giustificate, ovvero per assenze ingiustificate superiori a 15 giorni solari continuativi consegue la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento da parte del funzionario responsabile del Comune. Analogamente a chi, pur corrispondendo la retta adeguata, non usufruisce di una fascia oraria lunga per un periodo superiore a 45 giorni solari continuativi, l'ente gestore del servizio può assegnare la fascia oraria ridotta rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità.
 5. L'accettazione del posto in una struttura del sistema comporta automaticamente la cancellazione dalla graduatoria relativa alle eventuali altre strutture scelte al momento della domanda. La rinuncia al posto offerto in una delle strutture del sistema comporta la cancellazione dalle liste d'attesa della struttura offerta, mentre è salvaguardato il diritto a rimanere in lista d'attesa nella struttura scelta con priorità.
 6. Il ritiro dalla frequenza, che deve essere scritto e protocollato dal Comune, ha effetto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, (fatto salvo quanto previsto al presente articolo, comma 9.) sia in relazione alla retta di frequenza che all'eventuale buono servizio erogato, non dà alcun diritto al mantenimento del posto o alla priorità per l'anno successivo, né alla preferenza a parità di punteggio prevista all'articolo 12, comma 5, lettera a).
 7. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano nei mesi di settembre e ottobre; nel caso in cui risultino liberi alcuni posti in periodi successivi, sono previsti inserimenti singoli, o preferibilmente a piccoli gruppi, dal giorno 1 al giorno 10 di ogni mese, salvo casi eccezionali e motivati; in ogni caso, escluso le emergenze sociali, non oltre il 31 marzo.
 8. Dal mese di aprile non possono essere prese in considerazione né riduzioni di orario né ritiri anticipati. In caso contrario l'utente dovrà corrispondere la quota mensile



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- corrispondente alla fascia oraria scelta all'inizio della frequenza, fino alla fine dell'anno educativo (giugno), fatto salvo ricorrano le condizioni previste all'art. 15 comma 1, lettera c).
9. All'inizio di ogni anno educativo l'ente gestore deve comunicare alle famiglie le modalità di frequenza relative al mese di luglio, entro dicembre il Comune dovrà comunicare ai gestori le decisioni in merito all'erogazione dei buoni servizio per il mese di luglio.
 10. Per consentire l'inserimento di bambini portatori di handicap, ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, il Comune valuta l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante l'assegnazione, nel limite delle risorse disponibili, di personale educativo di sostegno, restando ferme le competenze in materia proprie dell'U.S.L., ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella sezione interessata.
 11. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno educativo.

ART. 14 – RETTE

1. Le rette dei servizi privati, autorizzati, accreditati e/o convenzionati, sono demandati alla dinamica di libero mercato, con possibilità di erogazione di buoni servizio alle famiglie da parte del Comune per la frequenza ai servizi.
2. Il Comune, in quanto competente delle funzioni in materia di ISEE, ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate che a campione.
3. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a tre mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
4. Non avranno diritto di accesso ai servizi alla prima infanzia gli utenti per i quali sono in corso situazioni di morosità, non legittimamente contestate, relative ai servizi per la prima infanzia. Il Comune ha la facoltà di negare il diritto di accesso ai servizi a chi presenti situazioni di morosità riferite a qualsiasi servizio comunale, e può provvedere al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.

ART. 15 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E DELLA RETTA - EVENTUALI RIDUZIONI

1. Ogni Ente gestore stabilisce le modalità per il pagamento delle rette di frequenza al servizio, rispettando le modalità agevolate in base ai parametri di seguito indicati:
 - a) nel mese in cui avviene l'inserimento la corresponsione della quota decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza, con arrotondamento contabile così determinato: dall'1 al 7 = mese intero, dall'8 al 22 = $\frac{1}{2}$ di mensilità, dal 23 al 31 = $\frac{1}{4}$ di mensilità;



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- b) qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota;
 - c) qualora il bambino, ad inserimento già effettuato, risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore o uguale a 6 giorni per motivi di salute, documentati tramite certificato medico da consegnare entro 5 giorni dall'inizio del mese successivo, l'addebito sarà ridotto alla metà della tariffa prevista, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
 - d) nel caso in cui il bambino risulti assente per motivi di salute documentati da certificato medico per un periodo maggiore o uguale a 45 giorni solari continuativi, pur non rientrando nelle agevolazioni di cui alla lettera c), la retta del secondo mese di riferimento sarà ridotta alla metà della tariffa prevista, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
 - e) in occasione del periodo di festività natalizie (dicembre-gennaio) è prevista una riduzione di 1/3 della retta del mese di gennaio, qualora il servizio sia interrotto per più di 5 giorni lavorativi, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
2. Qualora il bambino venga ritirato dal nido d'infanzia la quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è recepita la rinuncia.

ART. 16 - BUONI SERVIZIO

- 1. Il Comune stanZIA annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione dalla Regione per l'erogazione dei buoni servizio, finalizzati a ridurre il costo dei servizi privati accreditati per le famiglie che li frequentano, in rapporto alla capacità contributiva di ciascuna famiglia.
- 2. L'importo dei buoni erogabile per i residenti del Comune è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dal Comune, oltre alla quota ad esso attribuita dei fondi regionali.
- 3. Per i bambini in affidamento etero-familiare con decreto del Tribunale dei Minori, si procederà come segue: l'eventuale buono servizio sarà calcolato in base all'ISEE della famiglia affidataria e inserito nella fascia immediatamente inferiore a quella di spettanza. La quota rimanente sarà ripartita tra il comune di residenza del minore e il comune di residenza della famiglia affidataria.
- 4. In relazione al riparto dei buoni, qualora non siano disponibili fondi sufficienti per l'attribuzione a tutti del buono nell'importo stabilito, si procederà ad operare una diminuzione proporzionale degli importi, al fine di garantire l'erogazione dei buoni al maggior numero di utenti.
- 5. I buoni sono spendibili soltanto nei servizi privati accreditati classificati quali: nido d'infanzia, centro gioco educativo, nido aziendale.
- 6. In nessun caso i buoni servizio possono essere convertiti in denaro, a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di restituzione dell'intero controvalore dei buoni comunque ricevuti, ancorché utilizzati per la fruizione del servizio.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

7. Il Comune assegna i buoni servizio ai cittadini residenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 12.
8. Il buono servizio è spendibile esclusivamente nei servizi accreditati e non può comunque eccedere la tariffa praticata all'utente.
9. I servizi privati, che ricevono la comunicazione relativa ai buoni servizio assegnati agli utenti, inviano ogni mese al Comune la fattura riepilogativa, corredata da un prospetto, debitamente sottoscritto dal genitore per accettazione, dal quale risultino i giorni frequentati nel mese.
10. Nella logica di una corretta programmazione finanziaria, per coloro che presentano domanda di iscrizione successivamente alla scadenza del bando non potrà essere garantita l'erogazione, in parte o per intero, del buono servizio, la quale verrà valutata secondo le compatibilità di bilancio.
11. Nel corso dell'anno educativo a coloro ai quali viene accolta la richiesta di variazione di orario di frequenza, non verrà automaticamente assegnato il corrispondente importo del buono servizio; il nuovo importo, se variato o no, verrà comunicato in seguito a valutazione del responsabile competente.
12. Per coloro che percepiscono il buono servizio, che rinunciano alla frequenza di un asilo nido e che nello stesso mese iniziano la frequenza in un'altra struttura facente parte del sistema comunale, verrà corrisposto complessivamente l'importo del buono equivalente ad una sola mensilità, secondo le regole di eventuali riduzioni già esposte. Le eventuali spese aggiuntive risultanti da tale forma anomala di frequenza, saranno a carico degli utenti.

ART. 17 – RICORSI

1. Avverso le risultanze delle graduatorie di accesso al servizio di asilo nido, è ammesso ricorso in opposizione al funzionario responsabile del Comune. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere prodotto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla formazione della graduatoria.
2. Ai fini della produzione del ricorso, gli interessati hanno diritto di accesso, anche informale, alla documentazione agli atti dell'istruttoria riferita ai concorrenti che li precedono in graduatoria, fatta salva la possibilità di omettere la visione di dati sensibili relativi a terze persone non direttamente pertinenti al ricorso prodotto.
3. I ricorsi presentati vengono decisi con unico provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Avverso il provvedimento decisorio dei ricorsi è ammesso soltanto ricorso in sede giurisdizionale.
4. È ammessa opposizione scritta motivata avverso il valore del buono servizio assegnato. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del buono servizio.
5. Il ricorso, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Sindaco, che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART. 18 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

1. Il Comune di Crespina assicura attraverso il Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED) il coordinamento pedagogico dei servizi educativi privati accreditati per la prima infanzia, che agiscono sul territorio del Comune. Il CRED verifica il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.
2. Il Coordinamento Pedagogico opera per promuovere uno stile educativo del nido d'infanzia più omogeneo possibile, agisce per favorire un buon livello comunicativo nei vari contesti della partecipazione (operatori, pediatra del nido, famiglie, istituzioni, territorio), dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.
3. Tali iniziative sono volte in particolare a:
 - a) realizzare programmi annuali di formazione e aggiornamento professionale rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi;
 - b) sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione della qualità, anche elaborando un documento specifico in cui si identifichino con chiarezza gli elementi che definiscono il concetto di qualità, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;
 - c) promuovere, nei servizi privati autorizzati al funzionamento e accreditati lo sviluppo di modalità di gestione dei servizi corrispondenti ai parametri dell'accreditamento, attuando anche azioni di tutoraggio ove ritenuto necessario;
 - d) realizzare iniziative ed eventi rivolti a tutta la popolazione finalizzati alla crescita della cultura dell'infanzia e delle buone prassi genitoriali.
4. La composizione e le modalità del coordinamento sono determinate da un apposito atto di convenzione con il CRED.
5. Il coordinamento pedagogico fornisce sostegno ai soggetti gestori di un servizio educativo per l'elaborazione e l'aggiornamento del progetto educativo del nido, del quale essi rimangono responsabili.
6. Il coordinamento assicura la presenza periodica nelle strutture alla prima infanzia appartenenti al sistema. Nelle strutture private accreditate e nei nidi domiciliari convenzionati svolge anche sopralluoghi formali per il controllo e la verifica dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione e per l'accreditamento.

ART. 19 – IL PROGETTO EDUCATIVO

1. Le finalità specifiche, l'organizzazione interna, i rapporti con le famiglie, l'aggiornamento degli operatori e le altre attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi propri del nido d'infanzia sono riportate nel progetto educativo, di validità triennale ed aggiornato annualmente.
2. Il Progetto Educativo ha come obiettivo primario il benessere psicofisico delle bambine e dei bambini. Si esplica nell'ambito delle grandi aree dell'apprendimento dell'età 0-3: l'area cognitiva, affettiva e psicomotoria. Il Progetto Educativo, realizzato collegialmente dal gruppo degli operatori del nido, rappresenta la cornice dell'organizzazione generale del



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

nido d'infanzia a cui tutti gli operatori si attengono al fine di realizzare un coesione di comportamenti.

3. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale e con i genitori, consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini, e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita l'ordinarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.
4. Il Progetto Educativo è consegnato alle famiglie prima dell'inizio di ogni anno educativo.
5. Il Progetto Educativo del Nido privato richiedente l'accreditamento comprende, oltre alle forme di partecipazione delle famiglie previste all'articolo 9 del presente regolamento:
 - a. un programma organico e coerente di situazioni di incontro con i genitori articolato con assemblee generali (almeno una ad inizio anno educativo), colloqui individuali all' inizio dell'anno educativo ed almeno 2 volte nel corso dello stesso; incontri per discutere l'organizzazione dei gruppi dei bambini e la progettazione e programmazione didattica; incontri su aspetti specifici della progettazione e programmazione didattica, oltre a feste, laboratori dedicati, secondo le necessità e le richieste.

Inoltre, poiché il Nido si definisce anche come un contesto progettuale di sostegno alla relazione ed alla quotidianità genitori-figli/figlie, in cui i genitori possono riflettere e sviluppare capacità e competenze educative:

- b. la promozione alla partecipazione delle famiglie utenti ai percorsi formativi e di sostegno alla genitorialità promossi dal Comune;
 - c. l'organizzazione di proprie iniziative autonome di formazione e sostegno alla genitorialità preventivamente concordate con i referenti del Comune ed il coordinamento pedagogico.
6. Il Progetto Educativo prevede anche:
 - a. un'adeguata strutturazione del Nido, in relazione al numero dei bambini e delle bambine accolti ed alle caratteristiche della localizzazione, con la caratterizzazione degli spazi, sia esterni che interni, e la loro chiara identificazione funzionale;
 - b. la programmazione della giornata al Nido con indicazione dei tempi per l'ingresso e l'uscita, le attività educative e di routines;



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- c. la produzione di documentazione relativa alle attività svolte, tramite la redazione di monografie individuali o altro, così come del funzionamento generale del servizio; ai fini di tale documentazione dovrà essere prevista la clausola relativa alla sottoscrizione, da parte dei genitori dei bambini/delle bambine ammessi/e, del consenso alla pubblicazione delle immagini negli ambiti leciti consentiti dalla legge.

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema comunale dell'offerta assicura la direzione organizzativa e gestionale. Con il sostegno e la collaborazione del coordinamento pedagogico adempie altresì alle seguenti funzioni :
 - a. Elaborazione, attuazione e verifica del Progetto Educativo dei servizi;
 - b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
 - d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - e. Promozione e monitoraggio della qualità;
 - f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
3. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema comunale pubblico dell'offerta prevede, di norma, la presenza di figure differenziate per la funzione educativa e per la funzione ausiliaria; il personale è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni; assicura inoltre, per quanto possibile, la stabilità del personale educativo ed ausiliario per l'intero anno educativo (salvo casi di forza maggiore) e quella della sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie e quant'altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti in tempi brevi e comunque in tempi utili a garantire il regolare espletamento del servizio nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti dalla normativa vigente, tenuto conto dei bambini/delle bambine effettivamente presenti.
4. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.
5. Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del Progetto Educativo del servizio e adotta a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
6. Uno degli educatori presenti nel gruppo degli operatori riveste la funzione di referente.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

7. Il Gruppo degli Operatori del nido privato richiedente l'accreditamento ha, come proprio referente tecnico, il Coordinamento Pedagogico che, tramite tale funzione, agisce le competenze assegnategli dal presente regolamento, tra cui la vigilanza ed il controllo nell'ambito di quanto disposto per la generalità dei Servizi dell'infanzia che insistono nel territorio; il titolare del nido privato ha comunque facoltà di prevedere forme di coordinamento interne distinte da quelle comunali, ma con queste raccordate.
8. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle attività non frontali disposte nel Progetto educativo, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento; alle stesse attività è garantita una forma di partecipazione da parte degli operatori ausiliari.

ART. 21 – FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale dei servizi educativi per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema comunale pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale da prevedersi per programmazione, gestione sociale e aggiornamento; è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune elaborati nell'ambito della progettazione comunale.

ART. 22 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui viene attuato un orario protratto al pomeriggio senza interruzioni, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente, la quale approva altresì i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio.

ART. 23 - RACCORDO CON I PRESIDII SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.
2. Il Comune di Crespina promuove l'adozione delle linee guida igienico-sanitarie per i servizi alla prima infanzia, predisposte d'intesa con il competente servizio dell'Azienda USL, anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento e domiciliari convenzionate.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

ART. 24 - NIDI DOMICILIARI

1. Il Comune di Crespina autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l'abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità.
2. La domanda di autorizzazione può essere presentata al Comune utilizzando la modulistica appositamente predisposta.
3. Il Comune di Crespina verifica la conformità del servizio ai requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento regionale 47/R/2003; attraverso il coordinamento pedagogico effettua il monitoraggio e controlla il permanere dei requisiti dichiarati al momento dell'autorizzazione, nonché la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Comune anche attraverso il CRED e rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.

ART. 25 – RAPPORTI FRA IL COMUNE E I SERVIZI PRIVATI: LE CONVENZIONI

1. Il Comune di Crespina, oltre alle strutture private accreditate che rientrano nel sistema comunale pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, può, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza di tale sistema, stipulare rapporti convenzionali con i soggetti privati attivi sul territorio, allo scopo di aumentare e facilitare la partecipazione dell'utenza ai servizi.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a. la quota di posti riservata dal servizio privato al Comune;
 - b. il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento al servizio;
 - c. gli eventuali costi addebitati agli utenti e le modalità della compartecipazione;
 - d. le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - e. i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del servizio, le procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio e la procedura di decadenza in mancanza dei requisiti medesimi o per inadempimento degli obblighi convenzionali;
 - f. ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.
3. Nel caso di convenzioni che prevedano l'acquisto di un numero definito di posti in nidi privati accreditati, qualora si rendano disponibili posti oltre il numero massimo previsto, si provvederà a scorrere le graduatorie nell'ordine e secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento all'art. 12, comma 3, per l'assegnazione dei suddetti posti alla tariffa applicata autonomamente dal nido privato.

ART. 26 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento, compreso i nidi domiciliari.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - 2.1. corrispondenza delle caratteristiche e destinazioni degli edifici a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 47/R/2003;
 - 2.2. corrispondenza delle caratteristiche generali, funzionali e di qualità dei servizi a quelle descritte dal Regolamento Regionale n. 47/R/2003;
 - 2.3. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento Regionale n. 47/R/2003;
 - 2.4. rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n. 47/R/2003;
 - 2.5. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori (educatore e operatore ausiliario) assegnati al servizio alle previsioni del Regolamento Regionale n. 47/R/2003 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
 - 2.6. ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.
3. In particolare i nidi aziendali dovranno assicurare anche gli standard di base e di ricettività previsti dal regolamento regionale 47/R/2003 Titolo III, capo 1, sezione V bis.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento contenente le informazioni di cui al precedente comma 2 al Comune, utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Il SUAP, verificata la regolarità formale della richiesta, attiverà i controlli (urbanistici, edilizi, sanitari, tecnici etc.) ritenuti necessari ed opportuni ai fini dello svolgimento della attività di servizi richiesta. Ultimata la procedura di verifica dei requisiti il procedimento verrà trasmesso alla Responsabile dei Servizi al cittadino che rilascerà l'autorizzazione, previa verifica di :
 - a) progetto educativo;
 - b) requisiti di qualità previsti dal capo I° del Regolamento regionale 47/R/2003 e dal presente regolamento;
 - c) l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
 - d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
 - e) i requisiti soggettivi dell'educatore.
5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale ed è sottoposta a revoca o decadenza qualora:
 - a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale, di cui all'articolo 29 del Regolamento regionale n. 47/R/2003;
 - c) il soggetto gestore non consenta al coordinamento pedagogico le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.
6. Nel caso in cui il Comune accerti il verificarsi di una delle condizioni previste al comma 4, assegna un termine per provvedere all'adeguamento, decorso il quale, procede alla revoca dell'autorizzazione.
7. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio della



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

autorizzazione, comprese le eventuali variazioni intervenute, anche se già comunicate al Comune.

8. Il Comune elabora un apposito schema di procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e la relativa modulistica, e ne cura la pubblicazione sul proprio sito.

ART. 27- ACCREDITAMENTO

1. Sono interessati al regime dell'accREDITAMENTO tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento, fatto salvo per i nidi domiciliari i quali, in base all'articolo 30, comma 5 del Regolamento regionale 47/R/2003 non sono soggetti all'accREDITAMENTO.
2. Costituiscono requisiti per l'accREDITAMENTO:
 - a. possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
 - b. esistenza di un progetto educativo, di validità triennale e aggiornato annualmente, contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
 - c. accettazione degli indirizzi educativi contenuti nel presente regolamento e della figura del coordinatore pedagogico;
 - d. applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale, documentabile mediante contratti di lavoro;
 - e. disponibilità dichiarata ad aderire ad iniziative di collaborazione tra i diversi servizi delle rete comunale al fine della realizzazione di un sistema educativo integrato;
 - f. disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi dal Comune o individuati nel Piano Zonale degli Interventi educativi;
 - g. previsione, nel progetto educativo di cui sopra, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento e nel regolamento regionale;
 - h. conformità ai requisiti di qualità definiti in ambito comunale e disponibilità a partecipare a percorsi di certificazione della qualità, indicati nel Piano Zonale degli Interventi educativi o stabiliti da direttive regionali in merito;
 - i. disponibilità dichiarata all'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
 - j. disponibilità dichiarata ad inserire bambini in situazione di emergenza sociale anche in sovrannumero temporaneo rispetto agli standard qualitativi adottati;



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- k. articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio, con chiara definizione del sistema tariffario applicato, di cui deve essere data idonea pubblicità all'interno della struttura;
 - l. nei servizi in cui sia previsto un servizio di mensa, adozione di una specifica dieta alimentare, sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico;
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può richiedere l'accreditamento al Comune di Crespina.
 4. La domanda di accreditamento deve essere prodotta sulla modulistica appositamente predisposta e contenere tutti gli elementi di cui precedente comma 2.
 5. L'accreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a revoca o decadenza qualora il Comune accerti il venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento e dagli articoli 30 e 31 del Regolamento regionale 47/R/2003.
 6. L'accreditamento viene rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati e comunque dal completamento della documentazione.
 7. Per le strutture di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, quest'ultimo può essere rilasciato entro sessanta giorni, in via provvisoria, anche prima della verifica materiale di tutte le condizioni autodichiarate. L'accreditamento provvisorio ha validità di 6 mesi e può essere convertito in provvedimento definitivo entro tale periodo, sempreché ne ricorrano le condizioni.
 8. Il Comune di Crespina svilupperà sistemi di verifica e valutazione dinamici dei requisiti di qualità dei servizi accreditati, in sinergia con quanto attuato dal Coordinamento pedagogico e dal CRED, al fine di promuovere la reale qualificazione dei servizi del territorio.
 9. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema comunale dell'offerta.

ART. 28 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO, SANZIONI

1. Il Comune di Crespina vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate presenti sul territorio, mediante periodiche ispezioni delle stesse, sia attraverso l'azione del coordinamento pedagogico che tramite i competenti uffici.
2. Il Comune disciplina inoltre forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.
3. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza di uno o più requisiti che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione, dell'accreditamento o della convenzione si provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, all'applicazione di sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

4. Le sanzioni, relative alle violazioni di quanto espresso nel presente regolamento, variano da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 600,00 in relazione alla gravità ed alla reiterazione della violazione rilevata.
5. Il Comune di Crespina, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
6. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

ART. 29 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. I servizi privati autorizzati ed accreditati dall'Unione Valdera mantengono validità e scadenza già fissate nei rispettivi provvedimenti di autorizzazione e accreditamento.
3. Le disposizioni della presente sezione entrano in vigore nell'anno educativo 2013-2014, includendo tutte le fasi operative, a partire dalle modalità di iscrizione.

SEZIONE III - DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 30- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Crespina Lorenzana disciplina, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale e regionale, i seguenti interventi nelle diverse fasce di istruzione:
 - servizio di trasporto scolastico;
 - servizio di refezione scolastica;

TITOLO I

TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 31 – FINALITÀ SPECIFICHE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di trasporto scolastico concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, assicurando la frequenza scolastica degli alunni.
2. È realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 32/2002, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

ART. 32 - MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado può essere assicurato mediante gestione diretta, appalto o



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

gestione mista, anche con uso di mezzi pubblici di linea da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

ART. 33 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Verrà altresì effettuato in casi di particolari esigenze che saranno valutate dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le disponibilità tecniche ed economiche dell'Ente.
2. Potranno usufruire del servizio gli alunni residenti nel comune, compresi quelli di cittadinanza non italiana, che frequentano le scuole nel territorio comunale.
3. Il servizio potrà essere assicurato anche agli alunni non residenti che frequentano le scuole comunali come meglio descritto nel successivo punto 6.
4. Il servizio può essere esteso anche ai residenti nel Comune frequentanti le scuole presenti nel territorio comunale gestite da istituti privati che non abbiano finalità di lucro e che siano abilitati a rilasciare titoli di istruzione riconosciuti dallo Stato. In questo ultimo caso il servizio di trasporto scolastico viene erogato in misura equivalente a quello fornito agli alunni della scuola pubblica. Il servizio di trasporto scolastico garantisce ai richiedenti l'accesso alla scuola più vicina alla residenza e che offra la tipologia didattica prescelta (tempo pieno e modulo scolastico), d'intesa con le autorità scolastiche.
5. Il Comune accerta l'assenza di finalità di lucro richiedendo alle scuole gestite da enti o da istituti privati, che intendono avvalersi degli interventi comunali, copia dello statuto sociale e copia dell'ultimo bilancio consuntivo.
6. Potranno inoltre usufruire del servizio anche gli alunni residenti fuori dal territorio comunale e iscritti presso scuole ubicate nel Comune, per i quali risulti particolarmente disagiata raggiungere le scuole esistenti nel Comune di residenza. In ogni caso, i predetti alunni potranno essere prelevati soltanto in punti di fermata ubicati all'interno del territorio comunale. Tuttavia, in casi particolari, potranno essere raggiunti accordi con i comuni di residenza degli alunni al fine di consentire il prelievo dei medesimi in punti esterni al territorio comunale.

ART. 34 - MODALITÀ DI ACCESSO

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda al Comune di Crespina Lorenzana secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa predisposta annualmente dall'Ufficio Scuola e pubblicata sul sito web dell'Ente.
2. La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.
3. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno sottoscrivere, unitamente alla domanda di iscrizione, l'impegno al pagamento della quota di contribuzione determinata annualmente dalla Giunta comunale e la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute, in caso di inadempimento nei pagamenti. In difetto di tale sottoscrizione la domanda di iscrizione non verrà accolta.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

4. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per scritto all'Ufficio comunale competente. La disdetta e la conseguente sospensione del pagamento avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.
5. Le domande saranno accolte secondo le possibilità effettive del servizio, secondo le risorse a disposizione, in sintonia con le finalità e i parametri di qualità del servizio.
6. In caso di eccedenza delle richieste rispetto alla disponibilità dei posti, le ammissioni saranno effettuate, all'interno di ciascun percorso, secondo il seguente ordine di priorità:
 - residenti con priorità, singolarmente per ogni grado di istruzione, agli alunni di minore età
 - non residenti con priorità, singolarmente per ogni grado di istruzione, agli alunni di minore età
7. L'Amministrazione si riserva di procedere, entro l'inizio dell'anno scolastico, ad una o più nuove aperture dei termini di iscrizione al servizio di trasporto scolastico. In tal caso, fatte salve le domande già accolte in occasione della precedente fase di apertura delle iscrizioni, le domande saranno accolte sulla base dei posti ancora disponibili e solo qualora non comportino deviazioni sui percorsi già definiti nel Piano Annuale di Trasporto di cui al successivo art. 35 utilizzando i criteri di priorità elencati al precedente punto 6.
8. Eventuali richieste di iscrizione che pervengano nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio come descritte al precedente punto 7.
9. Non saranno ammessi al servizio gli utenti che senza giustificati motivi, non siano in pari con i pagamenti delle mensilità dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.
10. In caso di disponibilità, potranno essere accolte richieste anche al di fuori dei criteri sopra indicati.
11. Eventuali esclusioni dovranno essere adeguatamente documentate agli utenti.

ART. 35 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto potrà essere realizzato secondo uno stradario stabilito d'intesa con le istituzioni scolastiche, tenuto conto della vicinanza della sede scolastica e della praticabilità delle strade.
2. Il servizio competente, annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico ed a seguito delle domande di iscrizione pervenute predisporrà un Piano Annuale di Trasporto con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, sulla base di accordi organizzativi con i dirigenti scolastici, rispetto all'orario di funzionamento dei diversi plessi scolastici e tenuto conto delle disponibilità dei mezzi, temperando le diverse esigenze.
3. Tale piano, redatto in base ai suddetti principi generali, dovrà tener conto altresì dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi periferici o in zone non servite da trasporto pubblico;
 - b) appartenenza a classi o a scuole soppresse e conseguente frequenza di scuola alternativa individuata;



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- c) distanza dalla sede scolastica superiore a 800 metri (circa) sia per la scuola dell'infanzia, sia per quella primaria e secondaria
- d) precedenza per le scuole di grado inferiore (dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado).
4. Il servizio di trasporto scolastico sarà assicurato esclusivamente negli orari di funzionamento dei singoli plessi così come comunicati annualmente dalla Direzione Didattica dell'Istituto Mariti. Non saranno quindi organizzate, e comprese nel suddetto Piano, corse da effettuare in occasione di uscite anticipate o entrate posticipate per attività opzionali proposte dal singolo plesso e stabilmente calendarizzate per tutte le settimane che compongono l'anno scolastico.
5. In occasioni di sciopero del comparto scuola, qualora la Direzione Didattica dell'Istituto Mariti comunicasse di non essere in grado di garantire l'accoglienza e la custodia degli alunni, e/o in occasione di entrate posticipate (assemblee sindacali o altre oggettive motivazioni), il Comune si riserva di valutare l'eventuale sospensione del servizio in andata o l'eventuale sospensione e/o modifica solo di alcuni percorsi. In ogni caso sarà garantito il servizio in uscita per le classi presenti.
6. I bambini vengono trasportati secondo il percorso degli scuolabus organizzato attraverso punti di raccolta, ove possibile contraddistinte con gli appositi segnali indicativi. Non potranno essere accolti sul mezzo gli utenti che si presentino in luoghi diversi dalle fermate prestabilite o che non siano presenti alle fermate all'orario previsto e comunicato.
7. Al ritorno, il bambino sarà lasciato ad un adulto autorizzato presente alla fermata all'orario stabilito; in mancanza, il bambino sarà ricondotto dall'autista dello scuolabus presso il luogo indicato dall'Amministrazione comunale. Nel caso la mancata presenza dell'adulto alla fermata si ripeta più di due volte, verranno applicati i provvedimenti previsti al successivo art. 44 comma 2.
8. Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, i genitori possono richiedere all'Amministrazione che il bambino venga lasciato alla fermata senza la presenza di un adulto perché rientri autonomamente a casa. A tale scopo, i genitori devono presentare apposita autorizzazione alla discesa autonoma del minore, redatta sul modello disponibile sul sito web del Comune di Crespina Lorenzana, nella quale i genitori si assumono ogni responsabilità in merito. L'Amministrazione si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino; in tal caso l'autista potrà far scendere il bambino solo in presenza di un adulto. L'autorizzazione, ancorché concessa, può essere comunque revocata in qualsiasi momento qualora si rilevi la sopravvenuta situazione di pericolo.
9. I percorsi i cui utenti iscritti non raggiungano il numero minimo di n. 5 unità non saranno attivati. Il Comune si riserva la possibilità di valutare l'eventuale soppressione dei percorsi i cui utenti iscritti scendano, nel corso dell'anno scolastico, sotto il limite minimo di n. 5 unità.

ART. 36 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. L'accompagnamento sui mezzi del servizio di trasporto scolastico sarà garantito, secondo la normativa vigente, avvalendosi, anche congiuntamente di:
- personale dipendente del comune;



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- imprese o cooperative affidatarie del servizio o di parte di esso;
 - volontari del servizio civile e associazioni di volontariato, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. L'accompagnatore è tenuto, ad ogni fermata, a curare la discesa in sicurezza degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata dei genitori dei singoli alunni o loro delegati.

ART. 37 – ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 5.2.1995, n. 104, con le seguenti modalità:
- tramite mezzi comunali quali scuola-bus o automobili;
 - tramite compartecipazione alla spesa, qualora le famiglie provvedano autonomamente al trasporto, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ente;
 - tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di attrezzature adeguate.
2. Per gli alunni portatori di handicap il servizio potrà, su richiesta, essere effettuato a domicilio.

ART. 38 – TRASPORTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' CURRICULARI

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e l'organizzazione complessiva del servizio, può utilizzare il servizio di trasporto scolastico per organizzare gite e visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo, altri servizi sociali o educativi proposti alla scuola su proprie iniziative o su richiesta degli insegnanti dell'Istituto, autorizzati secondo le disposizioni di legge, dal Dirigente scolastico.

ART. 39 – ASSICURAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa sia nel caso che il servizio venga effettuato in gestione diretta che in appalto o misto.
2. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati, con riferimento sia al percorso di andata che a quello di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo stesso.

ART. 40 – COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Annualmente la Giunta Comunale nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determinerà le quote di contribuzione al servizio di trasporto scolastico. La quota di contribuzione è stabilita mediante tariffa, con indicazione specifica delle eventuali agevolazioni stabilite, in relazione al parametro ISEE previsto. Le quote di contribuzione potranno prevedere tariffe agevolate in relazione a particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.
2. Coloro che intendono usufruire della riduzione del pagamento della quota di contribuzione devono dichiarare, in sede di presentazione della domanda di iscrizione al servizio, il valore ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

3. Qualora il valore I.S.E.E. non sia dichiarato l'utente sarà inserito nella fascia massima di contribuzione.
4. Gli utenti che non hanno dichiarato il valore ISEE in fase di presentazione della domanda ovvero, lo hanno dichiarato ma nel frattempo è cambiato a seguito di variazioni nella situazione reddituale, possono chiedere una revisione della tariffa. Detta revisione, se accolta, decorrerà dal primo addebito successivo a quello di presentazione della richiesta.
5. Le dichiarazioni relative al valore ISEE presentate sono soggette al controllo, secondo le norme della regolamentazione specifica. In sede di controllo il Comune di riserva di richiedere la produzione di copia della relativa attestazione.
6. Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate al momento dell'iscrizione al servizio.
7. Su richiesta, potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini al di sotto della soglia ISEE stabilita annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito del provvedimento di cui al punto precedente e/o in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.
8. È ammessa opposizione scritta motivata avverso il non accoglimento della richiesta di esenzione dal pagamento. Si applicano, a tale procedimento, le disposizioni di cui al successivo art. 55.

ART. 41 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella richiesta di pagamento.
2. Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà notificato un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

ART. 42 - RATEIZZAZIONE

1. L'utente moroso può presentare istanza di rateizzazione delle somme dovute, adeguatamente motivata.
2. Il Responsabile dell'Area può accogliere l'istanza di rateizzazione presentata con proprio provvedimento.
3. Il piano di rateizzazione, che sarà contenuto nel provvedimento di accoglimento, sarà redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Debito minimo rateizzabile: € 100,00
 - Importo minimo rata: € 50,00
 - Frequenza rate: mensile
 - Numero massimo di rate: 12

ART. 43 - RECUPERO CREDITI

1. Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, il Comune provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.
2. Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento da inviare al debitore tramite notifica o raccomandata A/R, l'Amministrazione darà corso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, con applicazione degli interessi di mora, oltre al recupero delle spese di esazione sostenute.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

ART. 44 – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi.
2. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:
 - a. richiamo verbale;
 - b. ammonizione scritta;
 - c. sospensione temporanea dal servizio;
 - d. esclusione dal servizio.
3. In caso di danni arrecati al mezzo di trasporto di cui sia acclarata l'origine, i genitori del minore responsabile sono tenuti a risarcire il danno oggettivo, sulla base della quantificazione effettuata dai tecnici dell'Amministrazione.
4. La frequenza al servizio di trasporto scolastico deve essere regolare. In caso di prolungate e ingiustificate assenze, l'Ufficio provvede alla radiazione degli utenti interessati, previa comunicazione scritta. I posti resisi vacanti saranno assegnati ad eventuali altri richiedenti in lista di attesa.
5. In caso di malattia che determini l'assenza dalla scuola per un periodo pari o superiore a 20 giorni (esclusi i giorni festivi), i genitori dell'alunno trasportato potranno richiedere all'Ufficio comunale l'esonero dal pagamento della quota di compartecipazione per il mese di competenza, allegando alla richiesta idoneo certificato medico.

ART. 45 - EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO.

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

TITOLO II

REFEZIONE SCOLASTICA

ART. 46 – FINALITÀ

1. Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata.
2. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione comunale, ha altresì lo scopo di promuovere corrette abitudini alimentari nei bambini e, indirettamente, nelle rispettive famiglie.

ART. 47 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di refezione scolastica può essere erogato tramite:
 - gestione diretta;
 - appalto.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

2. In caso di appalto, verrà predisposto un capitolato speciale al quale la Ditta appaltatrice del servizio dovrà scrupolosamente attenersi.

ART. 48 – QUALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di refezione scolastica è informato a criteri di qualità, che viene assicurata attraverso un'adeguata formazione degli addetti, l'utilizzazione di materie prime di qualità, la tenuta e manutenzione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente, il supporto dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria per la formazione dei menù e la verifica del rispetto degli standard igienico-sanitari, l'affidamento dei servizi e delle forniture anche sulla base di parametri qualitativi.
2. Al fine di favorire la qualità del servizio, nonché atteggiamenti di consumo responsabile e logiche di sostenibilità ambientale, il servizio di refezione garantisce:
 - la qualificazione del personale addetto alla preparazione, al confezionamento e alla distribuzione della refezione scolastica,
 - il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti;
 - il rispetto delle norme igienico-sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli operatori secondo le disposizioni di legge vigenti;
 - la predisposizione di menù, corredati dalle relative tabelle dietetiche, adeguati all'età e alle esigenze alimentari degli utenti, approvati dall'A.S.L. competente;
 - il rispetto della programmazione alimentare (menù) nella misura minima dell'80%;
 - una dieta variata plurisettimanale e stagionale;
 - l'impiego di menù personalizzati a fronte di allergie ed intolleranze alimentari idoneamente certificate o per scelte etico-religiose;
 - il divieto di somministrazione e/o uso di prodotti O.G.M;
 - l'impiego di prodotti biologici, del commercio equo e solidale e/o provenienti da esperienze di agricoltura sociale, anche in misura superiore a quanto previsto dalla normativa vigente;
3. I menù e le tabelle dietetiche sono affisse nei refettori dei singoli plessi scolastici e messi a disposizione degli utenti interessati.
4. Nei refettori, durante l'orario della mensa, non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli forniti dall'Amministrazione per la refezione scolastica salvo diversa richiesta motivata e circostanziata che sarà valutata dall'Amministrazione.
5. La somministrazione dei pasti può essere svolta esclusivamente dal personale incaricato dall'Amministrazione comunale. Detto personale è soggetto ai controlli sanitari prescritti dalla legge.

ART. 49 - PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

1. Compatibilmente con le risorse economiche possono essere promosse attività di educazione alimentare e formazione rivolte alla scuola, anche sulla base di quanto



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

previsto nel Piano Integrato di Salute della zona Valdera, per sviluppare comportamenti e scelte alimentari corretti e un'adeguata informazione alle famiglie.

ART. 50 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è rivolto a tutti gli alunni italiani e stranieri, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che svolgono attività scolastica anche in orario pomeridiano (tempo pieno, prolungato o simili).
2. L'Amministrazione comunale potrà assicurare, entro i vincoli organizzativi e di bilancio esistenti, l'erogazione del servizio di refezione scolastica anche per i ragazzi che frequentano laboratori facoltativi pomeridiani.
3. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti potranno usufruire del pasto anche gli insegnanti ed il personale ATA in servizio che svolgono funzioni di vigilanza educativa al momento della somministrazione effettuata per gli alunni. La fruizione da parte degli insegnanti è condizionata al rimborso delle spese relative, determinate dall'Amministrazione comunale, da parte del MIUR o dell'Istituto interessato.
4. Potranno fare richiesta al Comune per l'uso occasionale della mensa scolastica, tramite l'istituto presso il quale prestano servizio, i docenti che per motivi didattici o di aggiornamento individuale, debbono prolungare l'orario di servizio. Qualora sia possibile concedere il servizio richiesto, la spesa relativa al pasto sarà a totale carico dell'utente interessato con le maggiorazioni previste per legge.
5. Secondo le norme contrattuali, può usufruire del servizio di refezione il personale addetto alla refezione scolastica, in servizio nella scuola al momento della somministrazione del pasto.

ART. 51 - MODALITÀ DI ACCESSO

1. I genitori degli alunni che intendono utilizzare il servizio di refezione scolastica dovranno presentare domanda secondo le modalità e nei termini indicati nell'informativa predisposta annualmente dall'Ufficio Scuola e pubblicata sul sito web.
2. La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.
3. Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte.
4. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
5. La quota di contribuzione attribuita sarà resa nota con il primo bollettino di pagamento.
6. Non saranno ammessi al servizio gli utenti che senza giustificati motivi, non siano in pari con i pagamenti delle mensilità dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.

ART. 52 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. I pasti somministrati giornalmente sono quelli previsti dal menù elaborato ed approvato dalla ASL.
2. Il menù potrà subire variazioni temporanee nei seguenti casi:
 - guasti di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto
 - interruzione temporanea della produzione per interruzioni dell'energia elettrica, della distribuzione di gas e acqua o per incidenti imprevedibili



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili
 - irreperibilità dei prodotti previsti dal menù per la preparazione dei pasti
 - indizione di scioperi del personale docente ed ATA
 - menù speciali legati a particolari ricorrenze (festività natalizie, pasquali, carnevale, ultimo giorno di scuola, celebrazione di giornate mondiali dedicate a determinati alimenti)
 - menù speciali richiesti dalla Commissione Mensa o dall'Amministrazione
 - in tutti gli altri casi in cui non potrà essere possibile la produzione del menù della giornata per cause imprevedibili
3. Il pasto viene somministrato all'interno dei locali adibiti a refettorio di cui sono dotati tutti i plessi, dal lunedì al venerdì di norma nella fascia oraria 12.00-14.00, in unico o doppio turno sulla base degli alunni iscritti al servizio.
4. Quando l'alunno è presente a scuola il pasto si intende automaticamente prenotato. In caso di assenza i genitori dovranno provvedere a comunicare l'assenza nei modi e nei tempi indicati nelle informative predisposte dall'Ufficio Scuola pubblicate sul sito web dell'Ente nonché inviate tramite posta elettronica ai genitori.

ART. 53 –PARTECIPAZIONE

1. Per una migliore organizzazione del servizio di refezione scolastica l'amministrazione si avvale del supporto della «Commissione Interistituzionale Mensa».
2. La Commissione ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere idee ed iniziative, esaminare proposte ed iniziative di informazione-formazione, analizzare situazioni di disagio organizzativo, riportare elementi di valutazione sull'organizzazione e sul servizio, garantire i contatti con gli utenti, rilevare le eventuali disfunzioni, le problematiche specifiche sui menù adottati, anche attraverso indagini e questionari.
3. La commissione è, in linea di massima, così composta:
- un rappresentante dell'amministrazione comunale
 - il Dirigente scolastico di ogni Istituto Comprensivo o suo incaricato
 - uno o più genitori referenti per ogni ordine di scuola o istituzione scolastica
 - un insegnante per ogni istituzione scolastica o ordine di scuola;
 - uno o più rappresentanti del personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti;
 - il rappresentante degli studenti della scuola secondaria di primo grado di ogni istituto comprensivo;
 - il rappresentante della ASL U.O Igiene degli Alimenti;
 - il funzionario del servizio, con funzioni di coordinamento e di supporto all'attività della Commissione
 - altri componenti in relazione alle necessità di lavoro specifiche.
4. All'occorrenza saranno chiamate a partecipare esperti o tecnici o responsabili di servizio, a vario titolo.
5. La commissione resta in carica per 2 anni; in caso di dimissioni di un singolo componente viene disposta l'immediata sostituzione con altro componente.
6. La commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale, purché non si determini una situazione di urgenza che richieda una specifica convocazione.
7. All'occorrenza la commissione può lavorare in sotto commissioni per un più agile svolgimento dei lavori.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

8. Per la partecipazione ai lavori della commissione non è previsto alcun compenso, essendo tali attività previste nell'orario di lavoro delle figure istituzionali che vi partecipano.
9. Potranno essere ammessi alla fruizione dei pasti o alla supervisione del servizio i rappresentanti dei genitori che fanno parte della Commissione in quanto incaricati di rilevare gli standard qualitativi e quantitativi al fine di un loro miglioramento secondo modalità da concordare con il servizio competente.

ART. 54 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Annualmente la Giunta Comunale nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determinerà le quote di contribuzione al servizio di refezione scolastica. La quota di contribuzione è stabilita mediante tariffa, con indicazione specifica delle eventuali agevolazioni stabilite, in relazione al parametro ISEE previsto. Le quote di contribuzione potranno prevedere tariffe agevolate in relazione a particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.
2. Coloro che intendono usufruire della riduzione del pagamento della quota di contribuzione devono dichiarare, in sede di presentazione della domanda di iscrizione al servizio, il valore ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare.
3. Qualora il valore I.S.E.E. non sia dichiarato l'utente sarà inserito nella fascia massima di contribuzione.
4. Gli utenti che non hanno dichiarato il valore ISEE in fase di presentazione della domanda ovvero, lo hanno dichiarato ma nel frattempo è cambiato a seguito di variazioni nella situazione reddituale, possono chiedere una revisione della tariffa. Detta revisione, se accolta, decorrerà dal primo addebito successivo a quello di presentazione della richiesta.
5. Le dichiarazioni relative al valore ISEE presentate sono soggette al controllo, secondo le norme della regolamentazione specifica. In sede di controllo il Comune di riserva di richiedere la produzione di copia della relativa attestazione.
6. Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate al momento dell'iscrizione al servizio.
7. Su richiesta, potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini al di sotto della soglia ISEE stabilita annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito del provvedimento di cui al punto precedente e/o in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.
8. È ammessa opposizione scritta motivata avverso il non accoglimento della richiesta di esenzione dal pagamento. Si applicano, a tale procedimento, le disposizioni di cui al successivo art. 55.

ART. 55 – REVISIONE FASCIA

1. È ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento del primo bollettino di pagamento o comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota. Per i casi di esenzione totale, il termine decorre dal momento della comunicazione di rigetto della richiesta.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

2. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Sindaco ed essere debitamente documentato.
3. In ordine a tali ricorsi l'Ufficio competente effettuerà apposita istruttoria comprendente i necessari accertamenti.
4. Su tali ricorsi, verrà emessa apposita determinazione del Funzionario Responsabile che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART. 56 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella richiesta di pagamento.
2. Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà notificato un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

ART. 57 - RATEIZZAZIONE

1. L'utente moroso può presentare istanza di rateizzazione delle somme dovute, adeguatamente motivata.
2. Il Responsabile dell'Area può accogliere l'istanza di rateizzazione presentata con proprio provvedimento.
3. Il piano di rateizzazione, che sarà contenuto nel provvedimento di accoglimento, sarà redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Debito minimo rateizzabile: € 100,00
 - Importo minimo rata: € 50,00
 - Frequenza rate: mensile
 - Numero massimo di rate: 12
 - Scadenza rate: la prima da pagare entro la fine del mese di emissione del provvedimento contenente il piano di rateizzazione, le altre alla fine del mese.
 - Spese ulteriori: sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno;
 - Revoca rateizzazione per mancato pagamento: al mancato pagamento di n. 3 rate.
4. In caso di revoca della rateizzazione, il debito residuo non potrà più essere rateizzato e sarà soggetto alle procedure esecutive di cui al successivo art. 58.

ART. 58 – RECUPERO CREDITI

1. Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, il Comune provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.
2. Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, da inviare al debitore tramite notifica o raccomandata A.R., l'Amministrazione darà corso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, con applicazione degli interessi di mora, oltre al recupero delle spese di esazione sostenute.

ART. 59 - EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento, anche con l'apporto della Commissione di cui al precedente art. 53.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

ART. 60 - NORME FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni nazionali, regionali e provinciali applicabili alla fattispecie considerata.